

**Prof. STEFANO VACCARI**  
**AVVOCATO**  
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI  
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4  
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962  
E mail: stefano.vaccari@libero.it  
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it  
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

## TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX 414 C.P.C.

per la Prof.ssa **Angiolina FARRI**, nata il 27.02.1955 a Reggio Emilia ed ivi residente alla Via Del Gattaglio n. 3/00 (Cod. Fisc.: FRRNLN55B67H223A), rappresentata e difesa g. m. in calce al presente atto dall'Avv. Stefano Vaccari (Cod. Fisc.: VCCSFN62P26H223P - **Telefax 0522/44.59.62 - P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it**), presso il cui Studio e la cui persona elegge domicilio in Reggio Emilia, alla Via della Torre n. 4

- *ricorrente* -

#### **contro**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del l.r.p.t. (di seguito denominato MIUR);
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XI° (già Uff. XVI°) – Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia, in persona del l.r.p.t. (già Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, di seguito denominato UST od USP);

- *resistenti* -

### PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

#### E/O LA DISAPPLICAZIONE

**A)** del provvedimento prot. 705/c in data 5.02.2015 (**doc. 4**), recapitato alla ricorrente il 14.02.2015, mediante il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (*di seguito denominato UST*) - ha rigettato l'**istanza di revoca di**

**dimissioni volontarie** avanzata dalla ricorrente in data 23.01.2015 a mezzo missiva in data 22.01.2015 (**doc. 2**), ovvero a distanza di soli 6 giorni dall'inoltro dell'istanza di collocamento a riposo avanzata il 17.01.2015 (**doc. 1**);

**B)** di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, nonché ogni altro provvedimento d'incarico, nomina o trasferimento di terzi soggetti sul posto di lavoro e sulla sede di servizio anzitempo occupato dalla ricorrente nell'a.s. 2014/2015, di cui, allo stato, si ignora il nominativo e/o l'esistenza;

#### **PREVIO ACCERTAMENTO**

#### **E CONSEGUENTE DECLARATORIA**

**A)** del diritto della ricorrente, Prof.ssa Angiolina Farri, di veder accogliere la propria istanza di revoca della domanda di collocamento a riposo inoltrata il 23.01.2015 (**doc. 2**), sussistendone le condizioni di legge, di contratto e di regolamento, e tutti i necessari presupposti sostanziali;

**B)** per effetto e quale immediata conseguenza di quanto invocato al precedente punto **A)**, del diritto della ricorrente alla permanenza in servizio sul posto di lavoro ricoperto nell'a.s. 2014/2015 in qualità di insegnante di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali (Classe di concorso A059) presso la scuola secondaria di I° grado I. C. "S. Pertini" di Reggio Emilia, anche oltre il giorno 01.09.2015, senza lacuna soluzione di continuità col servizio prestato sino al 31.08.2015,

#### **E COSÌ PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione datrice di lavoro (MIUR), nonché dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia:

**I)** a disporre il riconoscimento ai fini giuridici del servizio che alla ricorrente spetta di prestare nel ruolo e nel profilo di titolarità presso l'I.C.

“S. Pertini” di Reggio Emilia a far tempo dal 1° settembre 2015 in poi, senza lacuna soluzione di continuità col servizio prestato sino al 31.08.2015;

### **NONCHÉ**

#### **PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE**

in solido, o ciascuna per quanto di competenza, secondo quanto l’Ill.mo Tribunale adito Vorrà ritenere:

*II)* al risarcimento, in favore della ricorrente, del danno economico dalla medesima patito, computato nella differenza tra quanto dalla medesima percepito in termini di ratei pensionistici nel frattempo goduti (nelle more dell’odierno giudizio) a far tempo dal 1° settembre 2015 e sino alla data della sua ricostituzione del rapporto lavorativo, e quanto la stessa avrebbe avuto diritto di percepire per la prestazione della propria attività lavorativa laddove la sua istanza di revoca delle dimissioni volontarie fosse stata legittimamente accolta. Il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

### **FATTO**

- 1.** La ricorrente, titolare di cattedra di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali (Classe di concorso A059), ha prestato servizio in qualità di insegnante di sostegno a tempo indeterminato e pieno presso la scuola secondaria di I° grado I. C. “S. Pertini” di Reggio Emilia, sino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.
- 2.** Nel corso dell’a.s. 2014/2015, e più precisamente in data 17.01.2015, la ricorrente avanzava istanza di dimissioni volontarie con decorrenza degli effetti dal 01.09.2015 (**doc. 1**).
- 3.** Successivamente, il 23.01.2015 (a mezzo missiva in data 22.01.2015 – **doc. 2**), e perciò a distanza di soli 6 giorni dall’inoltro dell’istanza di collocamento a riposo menzionata al punto precedente (**doc. 1**), e perciò ben

prima che l'Amministrazione provvedesse a recepire e ad accogliere la medesima richiesta di pensionamento, la ricorrente avanzava formale istanza di revoca dell'istanza di collocamento in quiescenza anzitempo inoltrata, ivi precisando le pregnanti ragioni di tale repentino ripensamento.

Le motivazioni recate dalla ricorrente a fondamento dell'istanza di revoca in argomento, risultavano infatti le seguenti:

*“(...) premesso che,*

*Nei modi di legge presentavo domanda per essere collocata in quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2015,*

*- Che il patronato sindacale errava completamente i conteggi della possibile pensione di cui chi scrive poteva beneficiare, per altro indicava il trattamento come retributivo, mentre in realtà era contributivo,*

*In data 18/01/2015 mia madre Catellani Franca, di anni 88, invalida al 100% su carrozzina, è caduta procurandosi serie lesioni, che richiedono l'assistenza di una badante con oneri economici elevati per chi scrive,*

*Inoltre nello stesso appartamento abita anche un fratello della madre, novantenne, scapolo e senza figli, pure invalido al 100% e nullatenente.*

*Tutto ciò premesso chiede di poter revocare la domanda di pensione a suo tempo presentata, intendendo rimanere in servizio.” (doc. 2).*

4. Successivamente, in carenza di qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione scolastica in riferimento all'istanza di revoca inoltrata il 23.01.2015, la ricorrente, in data 12.02.2015, formulava una ulteriore richiesta di precisazioni in ordine allo stato del procedimento, ribadendo la propria ferma volontà d'intendere revocata l'istanza di dimissioni a suo tempo avanzata (doc. 3).

5. Solo il 14.02.2015, a mezzo raccomandata a.r. datata 5.02.2015 (ma spedita il 10.02.2015, com'è agevolmente evincibile dal timbro apposto

sulla busta contenente la raccomandata – **doc. 4**), l'UST di Reggio Emilia riscontrava l'istanza di revoca del collocamento a riposo inoltrata dalla ricorrente, negando all'interessata l'invocata facoltà di revoca, in forza delle seguenti considerazioni:

*“Oggetto: Revoca domanda di collocamento in quiescenza dal 01.09.2015.*

*In riferimento alla sua domanda intesa a revocare istanza di dimissioni e collocamento in quiescenza dal 01.09.2015 spiace riscontrare negativamente a detta istanza.*

*Nell'istanza che precede non sono rappresentati, ed in particolare documentati, i gravi ed eccezionali motivi sopraggiunti al seguito della sua domanda presentata il 17.01.2015. I fatti descritti nella sua nota sono in buona parte pre-esistenti alla data della domanda, in quanto alla madre Catellani Franca invalida al 100%, la caduta non ha fatto altro che aggravare un'invalidità già riconosciuta al 100%. Altri sono gli istituti giuridici – economici di cui ella può beneficiare per un'assistenza integrativa alla madre invalida.*

*Tanto premesso in riferimento alla sua domanda intesa alla revoca del collocamento in quiescenza nonché la revoca delle dimissioni, si dà riscontro negativo per mancanza dei requisiti dell'eccezionalità e della documentazione non prodotta a supporto della domanda in esame. Il presente atto è definitivo e avverso il medesimo è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nei modi di legge.” (doc. 4).*

Detto provvedimento è nullo ed illegittimo, e in quanto tale se ne invoca in questa sede l'annullamento e/o la riforma e/o la disapplicazione, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

**Premessa: quanto alle ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca della precedente domanda di collocamento a riposo.**

La ricorrente, avendo conseguito i requisiti per il collocamento in quiescenza, si era inizialmente indotta (il 17 gennaio 2015) alla formulazione della propria istanza di collocamento a riposo, in ragione di due circostanze che, di lì a poco, le si palesavano poi errate:

1) in primis, un sensibile errore nel calcolo dell'entità della pensione che il patronato sindacale di riferimento le aveva computato; invero, se la ricorrente, anziché trovarsi in posizione di quiescenza a far tempo dal 1° settembre 2015 rinviasse il proprio collocamento a riposo alla data ultima concessale dall'ordinamento (posticipando così il proprio pensionamento di almeno tre anni scolastici), finirebbe con l'avvantaggiarsi di un rateo di pensione evidentemente e giocoforza superiore, certamente più congruo a compensarla del duraturo servizio prestato alle dipendenze del MIUR;

2) in secondo luogo, l'errata convinzione che, anche per via del più elevato rateo pensionistico sul quale aveva fatto erroneamente affidamento, avrebbe potuto meglio occuparsi delle esigenze di assistenza della propria anziana madre disabile al 100%, e magari senza necessitare dell'ausilio di terzi.

Tuttavia, come si è esposto in punto di fatto, il 18 gennaio 2015, ovvero il giorno successivo all'inoltro della domanda di collocamento a riposo, la madre della Sig.ra Farri è poi incorsa in una caduta dalla carrozzina che le ha procurato quelle serie lesioni che richiedono oggi l'assistenza della stessa da parte di una esperta badante; da qui, i maggiori ed imprevisi oneri economici ai quali la ricorrente si trova oggi a dover far fronte, ed ai quali, a mezzo della modesta pensione che le spetta sulla base degli anni di lavoro sin qui prestati, le risulta difficile far fronte; il tutto, con le conseguenti ed

ovvie preoccupazioni che la situazione in argomento determina in ordine al mantenimento del nucleo familiare.

Nucleo familiare, al quale, tra l'altro, si aggiunge un anziano zio della Sig.ra Farri (Sig. Catellani Ezio, nato il 1° luglio 1925 - **docc. 7, 8 e 9**), novantenne, scapolo e senza figli, anch'egli affetto da handicap gravi al 100% e manifesti (in ordine ai quali si allega la relativa certificazione medica dell'AUSL di Reggio Emilia **doc. 11**), nonché nullatenente.

Per tali ragioni, ritenendo di poter meglio fungere da ausilio alla propria anziana madre convivente nello stesso stabile (Catellani Franca, nata il 2 febbraio 1927 – **docc. 7 ed 8**), affetta da complicate patologie che ne determinano la non autosufficienza e l'impossibilità di attendere ai compiti quotidiani della vita, risultando la stessa invalida al 100% (**doc. 10**) e collocata su carrozzina, la ricorrente, confidando nel più elevato rateo di trattamento di quiescenza che il patronato le aveva erroneamente computato, si era mossa il 17 gennaio 2015 a formulare quell'istanza di collocamento a riposo che ha poi inteso revocare a mezzo della propria richiesta formulata solo 6 giorni dopo (il 23 gennaio 2015, con missiva datata 22.01.2015).

In particolare, come da referto dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche – Nefrologia in data 16.02.2012, la madre della ricorrente soffre di *“Stenosi valvolare aortica di grado severo. Ipertensione arteriosa. Portatrice di pig-tail ureterale per idro-ureteronefrosi complicata da IRA/urosepsi si IRC (calcolosi ostruente uretere pelvico sn-rene dx grinzo). Ipotiroidismo in terapia sostitutiva”* (**doc. 10/b**).

La situazione clinica della madre della ricorrente, per via dell'anziana età, si è andata via via aggravando nel corso degli ultimi mesi, sin tanto che, in data 11.02.2015, il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e di Area Critica

dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, ha certificato in capo alla madre della ricorrente la seguente anamnesi: “Anamnesi: - *Ipertensione Arteriosa – IRC in portatrice di pigtail per idroreteronefrosi sx. Rene grinzoso dx – Ipotiroidismo di terapia sostitutiva – 4/2011 TAVI con impianto di protesi Edwards Sapiens 23 – Spondiloliscite*” (**doc. 10/a**).

Per giunta, come si è già riferito, e come la ricorrente aveva espresso a suffragio della propria istanza di revoca delle dimissioni, il 18 gennaio 2015 (e perciò il giorno successivo all’inoltro della domanda di collocamento a riposo) la propria anziana madre si era infortunata cadendo dalla carrozzina, procurandosi serie e (per via dell’anziana età) ormai difficilmente guaribili lesioni che, in aggiunta alle gravi patologie dalle quali la medesima risultava già afflitta, richiedevano – e richiedono tutt’oggi - l’assistenza continuativa di una esperta badante, con quel che ne consegue per i maggiori oneri economici che a tal fine si rendono necessari.

\*\*\*

Ciò nonostante, l’UST di Reggio Emilia, a mezzo del provvedimento che quest’oggi s’impugna, datato 5 febbraio 2015 ma notificato alla ricorrente il 14.02.2015 (**doc. 4**), ha inopinatamente negato alla Sig.ra Farri la facoltà di revocare l’istanza di collocamento a riposo formulata il 17 gennaio scorso.

E ciò il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ha fatto, benché dichiarandosi dispiaciuto per la scelta operata (“*In riferimento alla sua domanda intesa a revocare istanza di dimissioni e collocamento in quiescenza dal 01.09.2015 spiace riscontrare negativamente a detta istanza*”), ritenendo apoditticamente “*non documentati*” “*i gravi ed eccezionali motivi sopraggiunti al seguito della sua domanda presentata il 17.01.2015*”.



Il che, francamente, si rappresenta sbalorditivo, se sol si pensa che, ancora nel corso della prima settimana del mese di febbraio, la Prof.ssa Farri aveva ottenuto udienza dal Provveditore agli Studi per perorare la sua posizione, recando con sé la documentazione atta a comprovare la propria difficile situazione familiare, ed ottenendo però, quale unica risposta, una dichiarazione secondo la quale, se il Provveditorato avesse riscontrato una simile richiesta, *“gli si sarebbero scagliati addosso tutti i patronati”*.

\*\*\*

Resta il fatto che, la ricorrente, si trova oggi di fatto collocata in quiescenza d'imperio già dal 1° settembre del corrente anno, pur avendo inconfutabilmente espresso la volontà di mantenere il proprio stato di servizio.

Il tutto, in una situazione di grave disagio esistenziale sinanco certificato da medici competenti (**docc. 5 e 6**), nel quale la prof.ssa Farri versa a causa delle oggettive difficoltà – già richiamate ed argomentate – nel quale la medesima è cosciente verserà a causa della mancata evasione della propria istanza di revoca della domanda di collocamento a riposo. Disagio esistenziale che, come certificato in atti dai medici competenti, verrebbe senz'altro a superarsi sol che la Prof.ssa Farri potesse riprendere continuare la propria attività lavorativa.

Da qui la necessità del provvedimento che oggi s'invoca, allo scopo di scongiurarle le gravi conseguenze di un'ingiustificata negazione del diritto dalla ricorrente invocato, tutti afferenti a situazioni e beni della vita non fungibili.

## II

### **Quanto ai profili di illegittimità del provvedimento impugnato.**

In primis, per le ragioni espresse al punto precedente, giova rilevare sin d'ora la carenza motivazionale ed il travisamento dei fatti che affliggono (specie in violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 in ordine al necessario requisito della motivazione), il provvedimento impugnato.

Ma v'è di più.

L'Amministrazione, con atto dell'UST di Reggio Emilia prot. n. 705/c del 5 febbraio 2015, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 14.02.2015, ha illegittimamente negato effetto alla dichiarazione di revoca delle dimissioni effettuata dalla ricorrente, per i seguenti motivi:

**1-a)** Il diniego alla sostanziale manifestazione volitiva della ricorrente è arrivato **prima** che l'Amministrazione manifestasse le proprie determinazioni mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accettazione o di reiezione delle dimissioni volontarie date dalla prof.ssa Farri (provvedimento espresso che, tra l'altro, se si escludono gli atti concludenti che ne possono essere più recentemente derivati, a tutt'oggi non risulta essere mai stato adottato).

**1-b)** Il diniego alla revoca da parte del C.S.A. di Reggio Emilia è arrivato altresì **prima** che le dimissioni stesse (decorrenti dal 1 settembre 2015) spiegassero la propria efficacia.

La condotta dell'Amministrazione si pone dunque in contrasto con il costante orientamento espresso dai giudici di merito, ordinari e amministrativi (all'uopo si rammenta che questi ultimi, sino ad un recentissimo passato, si sono pronunciati in materia di pubblico impiego in sede di giurisdizione esclusiva).

Invero: *“Il pubblico dipendente ha la facoltà di revocare la domanda di dimissioni volontarie fino al momento in cui l'Amministrazione non abbia comunicato la sua accettazione, dovendosi considerare come data della*

*revoca quella di presentazione all'ufficio di appartenenza del dipendente e non quella in cui perviene all'ufficio centrale competente a disporre il collocamento a riposo*" (Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.1988 n. 89 in CONS STATO, 1988, I, 149; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4.12.1991 n. 2168 in TAR, 1992, I, 104).

In quest'ottica, la giurisprudenza ha altresì precisato il limite procedimentale e temporale oltre il quale l'Amministrazione non può disporre il collocamento a riposo del dipendente pubblico: ***"L'Amministrazione non può disporre il collocamento a riposo su domanda del dipendente dopo che questi abbia dichiarato di revocare le proprie dimissioni"*** (TAR Lombardia, Brescia, 29.05.1985 n. 268 in TAR, 1985, I, 2276).

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* il fatto che la Prof.ssa Farri abbia revocato le dimissioni (peraltro, solo 6 giorni dopo aver prodotto l'istanza di collocamento a riposo) ben prima di qualsiasi atto che decidesse del suo collocamento a riposo, nonché (ed a maggior ragione) prima di qualsivoglia comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione scolastica.

All'uopo si rammenta che, per costante giurisprudenza, *"Il pubblico dipendente ha la facoltà di revocare la domanda di dimissioni fino al momento in cui l'Amministrazione non abbia comunicato la sua accettazione, anche perché quest'ultima, se è intervenuta prima della revoca, è inidonea a rendere inefficace la revoca suddetta ove oltre ad essere emanata non sia stata portata a conoscenza dell'interessato"* (Cons. Stato, Sez. VI, 27.03.1990, n. 411, in Cons. Stato, 1990, I, n. 411; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 27.05.1991 n. 301 in TAR, 1991, I, 3175; Cons. Stato, sez. IV, 4.5.1992, n. 466, in Cons. Stato 1992, I, 674; Cons. Stato, sez. VI, 7.4.1992, n. 228, in Cons. Stato 1992, I, 591; Cons. Stato, Sez. II, 28.02.1996 n. 378/95 in Cons. Stato, 1996, I, 144; Cons. Stato, sez. II,

24.09.1997, n. 2280 in Cons. Stato 1999, I, 330; TAR Campania, Napoli, 18.05.1998 n. 1563 in TAR, 1998, I, 2712; TAR Napoli, 9 giugno 2000, n. 1932; Cons. Stato, sez. V, 3.10.2000, n. 5283; TAR Lazio, Sez. I, 16 marzo 2001, n. 2032; Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316; TAR Puglia, sez. II, 26.09.2001, n. 3824; Cons. Stato, Sez. V, 3.10.2000, n. 5283 in Foro Amm.vo 2000, f10; TAR Trentino A.Adige, 13.03.2000, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 3.10.2000, n. 5283 in Riv. Cancellerie, 2001, 640; Cass. Civ., Sez. Lav., 13.06.1995, n. 6645; Cons. Stato, Sez. VI, 18.06.2002, n. 3316 in Foro Amm.vo, CDS, 2002, 1503).

Quindi, per l'orientamento appena citato, quand'anche (ma l'ipotesi viene formulata tuzioristicamente, nessun provvedimento espresso esistendo oltre il diniego di cui sopra) l'Amministrazione avesse già formalizzato un provvedimento di dimissioni oppure di collocamento a riposo dell'interessata, la mancata conoscenza da parte di quest'ultima precluderebbe alla P.A. qualsiasi determinazione negativa, quale quella oggi in esame.

2) Nemmeno poi potrebbe, nel caso di specie, ritenersi maturato un comportamento concludente da parte dell'Amministrazione prima dell'inoltro dell'istanza di revoca da parte della Prof.ssa Farri e/o dell'espressione del diniego (da parte della P.A.), che potesse ritenersi su tale implicita manifestazione di volontà fondato per effetto della decorrenza dei termini sollecitatori di natura procedimentale dettati dalla L. 241/1990: *“Alla scadenza del termine per provvedere non si inverte ope legis l'accettazione delle dimissioni, posto che la previsione legislativa del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere ha come destinataria l'Amministrazione stessa al fine di sollecitarne l'attività, ma non fa sorgere alcun rapporto intersoggettivo tra l'Amministrazione e il*

*cittadino*” (TAR Veneto, 7.2.1997 n. 253 in TAR, 1997, I, 454; nello stesso senso, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 26.02.1998 n. 81 in TAR, 1998, I, 1402).

3) Sotto altro profilo, poi: *“non si può negare il diritto del prestatore di lavoro alla revoca delle dimissioni, cui corrisponde l’obbligo della Amministrazione di prenderne atto e di consentire la prosecuzione del rapporto, salvo che essa non sia in grado di opporre un fatto ostativo insormontabile (assunzione di altro soggetto, soppressione del posto e simili) intervenuto medio tempore e già verificatosi al momento della revoca, con la conseguenza che, in difetto di ciò, la revoca delle dimissioni. Più che configurare il presupposto per il ripristino del rapporto di impiego già cessato, opera nel senso di impedire un effetto estintivo non ancora prodotto”* (TAR Lombardia, Milano, 02.04.1997 n. 377 in TAR, 1997, I, 1756).

La giurisprudenza (TAR Sardegna, 4.3.1997 n. 292 in TAR, 1997, I, 2164), ancora, ha parlato di “disponibilità del rapporto” in capo al pubblico dipendente, la cui perdita (con conseguente irrevocabilità delle dimissioni) può essere determinata solo dalla intervenuta accettazione delle dimissioni stesse: accettazione che, nel caso di specie, si ripete ancora una volta, **non è a tutt’oggi intervenuta**.

Anzi, al riguardo, il TAR Lazio (Latina, 30.05.1997, in Foro Amm.vo, 1998, 524) parla di **“diritto potestativo” di revoca in capo al dipendente, sino al momento della accettazione delle dimissioni da parte della Amministrazione**.

In sintesi, difetta nel caso in esame il presupposto delineato dalla normativa: il diniego dell’Amministrazione non poteva essere espresso, se non dopo la

(inesistente) formale accettazione delle dimissioni, nonché dopo la comunicazione della stessa all'interessata.

4) Di più: *La giurisprudenza di merito è univoca nel sentenziare che “Il pubblico dipendente può revocare la domanda di dimissioni sino al momento in cui l'amministrazione gli comunica l'accettazione, ovvero nell'ipotesi in cui, nonostante sia intervenuta l'accettazione, il rapporto d'impiego sia ancora in corso”* (tra le altre, Cons. Stato, Sez.II, 28/02/1996, n.378, in Cons. Stato, 1998, I, 144).

In costanza di servizio, infatti - e per costante giurisprudenza - quand'anche fosse intervenuto (come nella fattispecie non è) un provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza di dimissioni precedentemente formulata dall'interessata, il riesame del provvedimento di accettazione di collocamento a riposo dovrebbe ritenersi legittimo e doveroso al fine di impedire, per ragioni di pubblico interesse, che il rapporto stesso abbia termine (Cons. Stato, Sez.IV, 29/10/1990, n.845 in Cons. Stato, 1990, I, 1226; Cons. Stato, Sez.VI, 16/05/1992, n.392 in Foro It., 1993, III, 172; Cons. Stato, Sez.VI, 26/10/1992, n.802; Cons. Stato, 1992, I, 1448 Cons. Stato, Sez.V, 17/03/1998, n.303 Foro Amm., 1998, 714). In tal caso, precisamente, ***“L'amministrazione ha l'obbligo di riesaminare la fattispecie in conformità della volontà del dipendente e di revocare la determinazione di cessazione del rapporto nel frattempo – eventualmente – assunto”*** (Cons. Stato, Sez. VI, 23.10.1997, n. 1516 in Foro Amm.vo, 1997, 2783).

5) Ancora: *“In materia di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio da parte del pubblico dipendente, l'eventuale accettazione da parte dell'amministrazione non si pone come causa preclusiva al ritiro delle stesse da parte del dipendente purché in costanza del rapporto di impiego”*

(Cons. Stato, Sez.V, 05/03/2002, n.1299 in Foro Amm. CDS, 2002, 665; Cons. Stato, sez. V, 5.03.2002, n. 1299), tanto che *“è legittima la revoca, da parte dell'amministrazione, del collocamento a riposo di un dipendente in seguito a dimissioni, successivamente alla revoca di questa dopo la loro accettazione, se sia intervenuta prima della data stabilita per la cessazione del rapporto di impiego”* (Cons. Stato, Sez.IV, 29/10/1990, n.845 in Foro It., 1991, III, 246).

Perciò, poiché *“nel pubblico impiego le dimissioni costituiscono, al pari di quanto previsto dall'art. 2118 c.c., una dichiarazione unilaterale recettizia di volontà idonea a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro, ne consegue che può aversi revoca delle stesse solo quando la manifestazione di volontà che annulli la precedente pervenga al destinatario prima delle dimissioni, rendendole non operative”* (T.A.R. Puglia Bari, Sez.II, 26/09/2001, n.3824 in Riv. Personale Ente Locale, 2002, 301).

Pertanto, anche sotto tale profilo, il diniego espresso si rivela assolutamente immotivato ed illegittimo.

6) Il pubblico dipendente può dunque revocare le dimissioni volontariamente presentate fino a che non sia intervenuto l'atto di accettazione dell'amministrazione; *“atto che diventa efficace dopo la regolare registrazione alla corte dei conti”* (T.A.R. Abruzzi Pescara, 31/01/1990, n.47 in Prev. Soc. Artigianato, 1990, fasc.2, 61). A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha sentenziato che *“E' illegittima l'accettazione delle dimissioni di un dipendente da parte dell'amministrazione, con provvedimento che, al momento della revoca delle dimissioni, era stato emesso ma non aveva ancora acquistato efficacia,*

*perché tuttora pendente il controllo della corte dei conti*” (Cons. Stato, Sez.VI, 03/08/1989, n.982 in Foro It., 1991, III, 246).

Pertanto, anche sotto tale profilo, il diniego espresso nei confronti dell’istanza di revoca delle dimissioni volontarie avanzata dalla Prof.ssa Farri si ravvisa illegittimo, poiché comunque intervenuto prima della “registrazione” da parte della magistratura contabile.

7) La suddetta prospettazione permette di enucleare anche un profilo di “aggravamento del procedimento” (precluso normativamente dall’art. 2 co. 2 L. 241/1990) nella condotta della Amministrazione.

Invero, il fatto di aver espresso un sostanziale diniego alla prosecuzione del servizio da parte dell’interessata dopo che questa ha espresso volontà contraria alle dimissioni, ed il fatto che tale diniego non sia stato preceduto da altra determinazione positiva o negativa da parte della stessa Amministrazione, non solo ha nella fattispecie violato quei principi di buon agire presidiati dall’art. 97 Cost., ma ha finito anche per violare l’art. 10 bis della Legge 241/90, poiché, se l’Amministrazione avesse ritenuto obiettivamente carenti di allegazione probatoria le motivazioni offerte dall’odierna ricorrente in occasione dell’inoltro dell’istanza di revoca delle dimissioni, ben avrebbe potuto E DOVUTO assegnare alla stessa il congruo termine di giorni 10 sancito dall’art. 10 bis della L. n. 241/90<sup>1</sup> per

---

<sup>1</sup> **Art. 10-bis della Legge 7.08.1909, n. 241: Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** - In vigore dal 15 novembre 2011

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e



consentirle di esibire la documentazione atta a comprovare le proprie affermazioni; tuttavia, di tale facoltà/onere l'amministrazione non si è avvalsa né ha ottemperato; ciò, nemmeno in occasione dell'incontro occorso tra la ricorrente ed il Provveditore agli Studi nel corso della prima settimana del mese di febbraio 2015.

**8)** Oltre alle censure sopra prospettate, che attengono all'illegittimità *ex se* del diniego opposto dall'Amministrazione mediante il provvedimento di rigetto quest'oggi impugnato, va altresì evidenziato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia come profilo dell'eccesso di potere, sia come violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 (norme sulla cd. trasparenza amministrativa).

La norma in esame pone infatti tale obbligo di esternazione della motivazione sia come elemento formale, ai fini della esposizione dell'iter logico seguito dalla P.A.; sia come elemento sostanziale, ai fini della congruenza del ragionamento seguito rispetto alla volizione espressa; sia, infine, come elemento finalistico, inteso ad evidenziare il rispetto degli scopi che il procedimento amministrativo intende perseguire rispetto ai fini istituzionali posti dalla normativa.

Nel caso in esame, tuttavia, nessuno degli aspetti sopra evidenziati appare sostanzialmente rispettato, recando di fatto, il provvedimento impugnato, solo una parvenza di motivazione.

Ciò perché la motivazione appare assolutamente incongrua: all'istanza di revoca dell'interessata si oppongono motivazioni del tutto inidonee ad evidenziare concretamente gli aspetti organizzativi emersi a seguito di indagine della Amministrazione, ostativi alla continuazione del servizio.

---

gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Sotto questo profilo, quindi, la motivazione del diniego appare del tutto generica, pressoché pretestuosa ed illegittima, poiché l'Amministrazione, prima di rigettare apoditticamente l'istanza, ben avrebbe potuto e DOVUTO invitare l'interessata ad esibire la documentazione sulla scorta della quale comprovare le ragioni sottese alla istanza di revoca, sempreché dette "eccezionali ragioni" si debbano mai ritenere necessarie, visto che la disciplina normativa in argomento nulla stabilisce in proposito.

9) Si evidenzia inoltre che, finanche per costante giurisprudenza della magistratura contabile, ***"E' comunque ammessa la revoca delle dimissioni per proseguire nell'attività di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 35 anni"*** (C. Conti Lombardia, Sez. Giurisdiz., 8.10.1996, n. 1511 in Riv. Corte dei Conti 1996, f. 5, 181).

10) Alla luce di quanto sopra, sorge dunque il sospetto che il diniego opposto si fondi su mere valutazioni di opportunità connaturate alle procedure di mobilità del personale ed alla definizione e sedimentazione degli organici per l'anno scolastico 2015/2016. Trattasi però, se così fosse, di esigenze tutte interne all'Amministrazione datrice di lavoro, che in nulla possono interagire sul diritto soggettivo della lavoratrice ricorrente.

A tal proposito, tuttavia, si rammenta che *"L'atto che rileva che si è già concluso il procedimento aperto con la presentazione delle dimissioni, e che non può essere accolta la revoca di esse, non può essere considerato, in se stesso, estintivo del rapporto d'impiego"* (T.A.R. Campania, Sez.I, 29/01/1987, n.23 in Foro Amm., 1987, 1565), poiché anche una simile motivazione, in quanto assolutamente incongrua e generica, finisce per determinare l'illegittimità del provvedimento cui inerisce.

Come si è visto nel motivo precedentemente svolto e nella giurisprudenza ivi richiamata, non solo la motivazione non può essere generica, ma al

contrario deve essere precisa, pregnante e riferita a specifici elementi preclusivi della revoca: per tale ragione *“non si può negare il diritto del prestatore di lavoro alla revoca delle dimissioni, cui corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di prenderne atto e di consentire la prosecuzione del rapporto, salvo che essa non sia in grado di opporre un fatto ostativo insormontabile (assunzione di altro soggetto, soppressione del posto e simili) intervenuto medio tempore e già verificatosi al momento della revoca, con la conseguenza che, in difetto di ciò, la revoca delle dimissioni, più che configurare il presupposto per il ripristino del rapporto d’impiego già cessato, opera nel senso di impedire un effetto estintivo non ancora prodotto”* (TAR Lombardia, Milano, 02.04.1997 n. 377 in TAR, 1997, I, 1756).

Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è stato evidenziato, per cui anche sotto questo aspetto il provvedimento si palesa illegittimo.

**11)** Occorre infine evidenziare che nell’attuale regime di contrattualizzazione e privatizzazione del pubblico impiego, come sancito dal D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, all’Amministrazione datrice di lavoro è sottratta ogni potestà di emanazione di provvedimenti unilaterali e non contrattati con il dipendente.

\*\*\*

Sicché, per tutto quanto sopra esposto, il diniego espresso dall’Amministrazione datrice di lavoro all’istanza di revoca delle dimissioni volontarie avanzata dalla Prof.ssa Farri finisce per configurare un’illegittima (quando non illecita) ipotesi di recesso unilaterale dell’Amministrazione stessa dal rapporto di lavoro, con ogni consequenziale effetto in ordine ai gravi pregiudizi giuridici ed economici ad essa correlati.

Così, la pretesa dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente la questione con un proprio provvedimento di diniego (che si vorrebbe) autoritativo, risulta illegittima anche alla luce di tali considerazioni.

Resta comunque il fatto che alcuna deliberazione di accettazione delle dimissioni è mai stata adottata, né è mai stata portata a conoscenza dell'interessata: da qui l'ulteriore indifferenza, ai fini preclusivi della revoca delle dimissioni e prima della revoca stessa, delle motivazioni recate dall'amministrazione a suffragio del generico provvedimento di rigetto che quest'oggi s'impugna.

Sul punto, si richiama la consolidata giurisprudenza sopra evidenziata, sottolineando come i principi dalla stessa espressi restino invariati, alla luce di quanto sopra detto.

In definitiva, nessun dato normativo, giurisprudenziale o amministrativo può portare ad escludere il diritto del dipendente pubblico a revocare le dimissioni prima della loro accettazione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro e/o prima della comunicazione (unico ed eventuale atto recettizio) dell'accettazione da parte della Amministrazione stessa.

Invero, come ha giustamente osservato il **Consiglio di Stato, da ultimo a mezzo della sentenza della sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 73 (doc. 14)**, intervenuti in merito al regime giuridico dell'efficacia del provvedimento di dimissioni di un pubblico dipendente e della contestuale individuazione del momento in cui il rapporto di pubblico impiego può assumersi definitivamente "cessato", la *vexata quaestio* non può che attenere alla natura giuridica dell'atto attraverso cui si determina l'estinzione del rapporto di pubblico impiego e al momento temporale di perfezionamento della fattispecie conclusiva.

Nello specifico, il Consiglio di Stato nella motivazione della suaccennata sentenza, la natura recettizia del provvedimento di accettazione, come di tutti gli atti con effetti negativi sul destinatario, non impedisce la revoca della domanda di collocamento a riposo, antecedente alla comunicazione del provvedimento dell'amministrazione (v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7421/2005).

La sentenza in argomento, confermando sul punto quella di primo grado, rimarca l'incontestabilità dell'assunto secondo cui *"il rapporto di lavoro cessa solo con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni"*.

La ratio alla base di tale "scelta giurisprudenziale" va ricercata, così come specificato nella motivazione, nell'art. 21 bis della legge 241 del 1990 così come riformata dall'art. 14, della legge 15 del 2005, il quale dispone che *"Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso....."*.

L'importanza di tale *dictum* giurisprudenziale va ricercata nella circostanza che attraverso il ragionamento della magistratura amministrativa è stato definitivamente condivisa la natura di atto recettizio con effetti costitutivi delle dimissioni di un pubblico dipendente, confermando che la conoscenza del provvedimento ad effetti negativi sul destinatario (come quello di accettazione delle dimissioni), è essenziale, e non può avvenire che attraverso la sua effettiva comunicazione di carattere formale.

Più nel dettaglio, le dimissioni rassegnate da un dipendente pubblico, anche se già accettate dall'Amministrazione d'appartenenza, ha statuito il Giudice Amministrativo, sono revocabili fino a quando tale accettazione non venga formalmente notificata all'interessato, non essendo a tal fine sufficiente né

che l'accettazione sia stata "partecipata" ad esso, né che quest'ultimo l'abbia comunque conosciuta.

E' proprio nell'art. 21 bis della legge 241 del 1990 così come riformata nel 2005 (secondo cui "*il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso ...*"), che va ricercato il fondamento di tale statuizione, poiché conferma che la conoscenza di un provvedimento ad effetti negativi sul destinatario deve avvenire con una comunicazione formale del provvedimento stesso, non potendo viceversa avere rilievo alcuno modalità conoscitive ritenute equivalenti ovvero soddisfatte per facta concludentia.

Nel caso specifico, così come le dimissioni saranno efficaci solo dopo l'ufficiale comunicazione dell'avvenuta accettazione, così il dovere di un pubblico dipendente che ha presentato le dimissioni, di proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio, permane fino allo stesso momento dell'accettazione delle dimissioni stesse da parte dell'Amministrazione, non essendo sufficiente che sia stato conosciuto indirettamente ed informalmente dall'interessato. In tale contesto, né la cessazione dell'attività di servizio da parte del dipendente né la mancata attribuzione ad esso dello stipendio possono valere come cessazione del rapporto di lavoro.

**Pertanto, sposando tale orientamento, si può convenire sulla logica conseguenza che l'eventuale revoca delle dimissioni intervenuta prima della formale notifica dell'accettazione delle dimissioni all'interessato è valida ed efficace sull'assunto che tale provvedimento determinerà la cessazione del rapporto di lavoro solo da questo momento.**

Allo stato, il Consiglio di Stato con il recente provvedimento giurisdizionale determina un "equo confine" in merito all'operatività dei provvedimenti

limitativi della sfera giuridica dei destinatari (come l'accettazione delle dimissioni): in particolare, segna il "perimetro" dell'efficacia delle dimissioni sottolineando, a garanzia del dimissionario, la obbligatorietà dell'imprescindibile effettiva comunicazione dell'atto negativo.

Vale ricordare, per ragioni di completezza espositiva, che l'istituto delle dimissioni volontarie dell'impiegato, disciplinato dal testo unico sul pubblico impiego del 1957, necessita di un provvedimento dell'amministrazione avente natura autoritativa e costitutiva, di talché l'estinzione del rapporto consegue solo all'accettazione delle ridette dimissioni. Si comprende bene come l'istituto *de quo* sia una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona in un momento successivo al manifestarsi di un atto di accettazione da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione.

**E' proprio la "qualità degli effetti negativi" delle dimissioni che determina la natura recettizia del provvedimento, per la cui efficacia si richiede la collaborazione del destinatario attraverso la sua formale e partecipata conoscenza, sicché, in assenza, si consentirà al dipendente di revocare le proprie precedenti scelte.**

La recettizietà di tali provvedimenti consente di tutelare e garantire maggiormente i destinatari di tali atti e denota chiaramente l'*intentio legislatoris* di "potenziare" l'istituto della partecipazione, anima di tutta la legge sul procedimento, quale indiscutibile strumento per realizzare un "dialogo cooperativo" tra cittadino e P.A.

In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, l'art. 21bis della Legge n. 241/90 ha il pregio di aver consentito una ricostruzione certa dell'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui sulla falsariga dell' art. 1334 c.c, delineandosi, quindi, come uno degli innesti di maggior rilievo

della legge di riforma del 2005 che pare aver gettato nel suo complesso le fondamenta per l'elaborazione di un vero e proprio codice civile "speciale" volto a disciplinare, in termini di sempre maggior certezza, i rapporti tra soggetti pubblici e privati, rinviando, per tutto quanto non specificamente richiesto dalla natura dei soggetti o dell'interesse pubblico perseguito, proprio al codice civile.

### III

#### **Ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato.**

L'art. 146 del vigente CCNL di comparto (**doc. 12**), in tema di "NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI", recita:

*"1) In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:*

*(...) c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; (...)".*

Orbene: la riforma del lavoro "Fornero" Legge n. 92 del 2012, ha introdotto nuovamente la convalida delle dimissioni consensuali presso la Direzione provinciale del Lavoro. Dal 18 luglio 2012 in poi quindi le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore devono essere convalidate per essere efficaci. Analogo discorso per la risoluzione consensuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore.

La nuova procedura per la convalida delle dimissioni complica le comunicazioni sul lavoro. La comunicazione va fatta entro cinque giorni dalla risoluzione del rapporto, fermo restando la facoltà per l'impresa e/o la



pubblica amministrazione datrice di lavoro di farla prima ai fini dell'operatività della convalida. Nella comunicazione, tuttavia, va indicata la data di presentazione delle dimissioni e, qualora il lavoratore le revochi, andrà fatta una nuova comunicazione e l'annullo di quella precedente. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 18273/2012.

Il Ministero del Lavoro, infatti, intervenuto sulle novità della legge n. 92/2012 relative alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuale del rapporto di lavoro, in quanto producenti conseguenze sull'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego della cessazione del rapporto «entro i cinque giorni successivi» per via della previsione del periodo di «sospensione condizionata» degli effetti all'esito della convalida. In particolare, c'è necessità di definire, nelle predette ipotesi, il momento a partire dal quale (*dies a quo*) scaturisce l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro impiego, anche per l'applicazione della sanzione da 100 a 500 euro in caso di omissione. Cinque giorni dalla risoluzione, per l'esattezza. Il Ministero, tra l'altro, precisa che il *dies a quo*, ai fini della comunicazione, è quello della risoluzione del rapporto senza tener conto del fatto che, in base alle nuove norme, la stessa risoluzione «*produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato*» (come prevede l'articolo 7, comma 41, della legge n. 604/1966 sostituito dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012). In tal caso perciò gli effetti retroattivi del licenziamento non incidono sui termini di effettuazione della comunicazione; nella modulistica, però, va indicata tale data, a partire dalla quale si producono gli effetti dell'interruzione del rapporto. Relativamente all'insorgenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto a seguito della procedura di

convalida, inoltre, il Ministero del lavoro ha spiegato che lo stesso coincide con il momento a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Per esempio, qualora in una lettera di dimissioni presentata nel mese di gennaio si faccia riferimento alla data del 1° settembre (com'è nel comparto scuola) quale ultimo giorno di lavoro, è dal 1° settembre che decorreranno i cinque giorni per la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego. In ogni caso resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare la comunicazione anche prima, in funzione dell'operatività della procedura di convalida che prevede la possibilità, per il lavoratore, di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di comunicazione al centro per l'impiego.

Nella predetta ottica, la revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale (possibilità previste per il lavoratore durante la procedura di convalida) comporta, in caso di comunicazione già effettuata, un nuovo obbligo di comunicazione al centro per l'impiego.

Ai detti fini, quanto al **periodo di convalida**, il Ministero ha chiarito che anche il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione del rapporto (nella fattispecie in esame, dal 1° settembre 2015), ferma restando la possibilità di inviare l'invito anche prima.

Nel caso di specie, però, tutto ciò non è avvenuto. Invero, l'amministrazione si è limitata a recepire apoditticamente solo l'istanza di collocamento a riposo della ricorrente, senza però comunicare alla stessa alcunché al

riguardo, né richiedere alcuna convalida, limitandosi a rigettare solo l'istanza di revoca dalla medesima presentata solo 6 giorni dopo.

Eppure, alcuna tesi circa l'implicita accettazione delle dimissioni (e perciò della prescindibilità di un provvedimento espresso di accettazione delle dimissioni) formulata dall'UST di Reggio Emilia potrebbe ritenersi legittima, né può ricavarsi detta accettazione nel provvedimento quest'oggi impugnato, a mezzo del quale l'Amministrazione si è limitata a rigettare senza alcuna valida ragione la richiesta di revoca della domanda di collocamento a riposo avanzata dalla ricorrente (**doc. 4**).

**Invero, la risoluzione del rapporto avrebbe dovuto essere comunicata per iscritto dall'amministrazione, la quale, solo nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione avrebbe potuto risolvere d'imperio il rapporto senza preavviso.**

In definitiva, nessun dato normativo, giurisprudenziale o amministrativo può portare ad escludere il diritto della ricorrente (che, peraltro, non ha raggiunto il limite della massima anzianità di servizio) di revocare le dimissioni prima della loro accettazione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro e/o prima della comunicazione (unico ed eventuale atto recettizio) dell'accettazione da parte della Amministrazione stessa.

Il diniego espresso dall'UST di Reggio Emilia all'istanza di revoca delle dimissioni volontarie avanzata dalla Prof.ssa Fabbri, finisce così per configurare un'illegittima (quando non illecita) ipotesi di recesso unilaterale dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro, con ogni consequenziale effetto in ordine ai gravi pregiudizi giuridici ed economici ad essa correlati.

#### IV

**- segue - Ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato.**

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della Prof.ssa Farri il diniego opposto dall'UST di Reggio Emilia all'istanza di revoca delle dimissioni avanzata dall'interessata il 17 gennaio 2015.

La rinuncia espressa dall'interessata risulta infatti da dichiarazione espressa o comunque da manifestazione di volontà resa in modo concludente ed univoco, come tale incompatibile con l'intento di porre fine al rapporto d'impiego (Cons. Stato, Sez.VI, 07/10/1997, n.1433, in Foro Amm., 1997, 2756).

Ma quel che è più grave, e che rende tanto più gravemente illegittimo il provvedimento di diniego che quest'oggi s'impugna, è che l'istanza di dimissioni dal servizio per collocamento a riposo presentata dalla ricorrente il 17.01.2015 era stata presentata OLTRE IL TERMINE PERENTORIO del 15.01.2015 sancito dall'Ordinanza Ministeriale di riferimento (prot. n. 18851 del 11.12.2014 – doc. 12) e dal Decreto Ministeriale di riferimento (prot. n. 886 dell'1.12.2014 – doc. 13), e che pertanto, la stessa, in quanto tardiva, nemmeno avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione (doc. 12) !!!

Da qui, un'ultima e dirimente considerazione: l'Amministrazione ha unilateralmente scelto di non avallare la richiesta di revoca delle dimissioni presentata dall'interessata benché l'istanza di quiescenza fosse stata presentata in ritardo, con la conseguenza di rendere ancor più incomprensibile e inequivocabilmente illegittimo il rigetto dell'istanza di revoca della domanda di collocamento a riposo avanzata dalla Prof.ssa Farri.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, *contrariis reiectis*, preve le declaratorie del caso come meglio spiegate in epigrafe, accogliere l'odierno ricorso, con ogni statuizione consequenziale.

Vinte, in ogni caso, le spese di lite.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

1) Laddove l'Ill.mo Giudice adito ritenga che il contraddittorio relativo al presente ricorso debba essere integrato dalla notifica dell'atto stesso al soggetto (docente) che dovesse essere stato eventualmente medio-tempore reclutato dall'Amministrazione al fine della copertura del posto di lavoro precedentemente ricoperto dalla Prof.ssa Farri presso l'I.C. "S. Pertini" di Reggio Emilia, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione convenuta di ostendere/comunicare il nominativo ed il recapito del medesimo soggetto al fine di consentire la corretta ed esaustiva integrazione dell'odierno contraddittorio mediante la notificazione del ricorso al medesimo soggetto.


2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice adito ordini alle Amministrazioni resistenti la produzione in giudizio di tutti gli atti relativi alla vicenda oggetto di ricorso, e perciò di tutti gli atti relativi al procedimento, con riserva di proporre motivi aggiunti ed ulteriori istanze istruttorie, anche ai fini del successivo giudizio di merito, all'integrale conoscenza degli atti tutti, anche in relazione alle difese avversarie.

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie in relazione alle future ed eventuali difese ed allegazioni avversarie, si depositano, in copia, n. 15 documenti come da testo e compiegato foliaro.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002, come modificato dalla Legge n. 111/2011 e dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, si dichiara che il presente ricorso, avente valore indeterminabile, è assoggettato al pagamento del contributo unificato per l'importo di € 259,00.*

Reggio Emilia, data del deposito.

Avv. Stefano Vaccari



**Prof. STEFANO VACCARI**  
**AVVOCATO**  
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI  
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4  
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962  
E mail: stefano.vaccari@libero.it  
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggiocmilia.it  
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359


**PROCURA**

**AVV. STEFANO VACCARI**

con la presente, io sottoscritta Sig.ra Angiolina FARRI, nata il 27.02.1955 a Reggio Emilia (RE) ed ivi residente alla Via Del Gattaglio n. 3/00 (Cod. Fisc.: FRRNLN55B67H223A), Le conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e consequenziali, in ogni sua eventuale fase nonché nelle relative procedure esecutive ed eventuali opposizioni, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, desistere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, incassare somme, rilasciare quietanze, resistere ad eventuali opposizioni ed eccezioni, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti ed opposizioni, eleggere domicili nonché nominare, farsi sostituire e revocare in corso di causa altri procuratori all'uopo incaricati. Ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Dichiaro altresì di avere ricevuto l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e di essere pertanto a conoscenza dei diritti dal medesimo scaturenti, prestando pertanto il mio consenso al trattamento dei dati personali riservati e sensibili, conferiti per l'uso, nessuno escluso, nel limite del mandato e dell'autorizzazione del Garante per il trattamento degli stessi da parte dei liberi professionisti.

Eleggo speciale domicilio presso il Suo Studio e la Sua persona, in Reggio Emilia, alla Via della Torre n.4.

Sig.ra Angiolina Farri 

E' vera ed autentica  
Avv. Stefano Vaccari 